



**ASSOCIAZIONE
BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO
Associazione di Enti locali**

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI – OGGETTO

Articolo 1. E' costituita un' Associazione di Enti Pubblici denominata: “**ASSOCIAZIONE BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO**”, in forma abbreviata, “Associazione BIENNALE DEL MEDITERRANEO”.

Articolo 2. - 1. L'Associazione ha sede in Salerno (SA), Via Francesco Crispi n. 84.

Articolo 2. - 2. Eventuali uffici di rappresentanza e operativi, filiali e succursali potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi in qualsiasi località del territorio nazionale o all'estero.

Articolo 3. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 4. - 1. L'Associazione ha come scopo la promozione e lo sviluppo della cultura e dell'arte, attività queste da collegarsi alle strategie di sviluppo pubbliche e private poste in essere in favore del Mezzogiorno, nel contesto dello scenario europeo ed internazionale. Essa ha come obiettivo precipuo la promozione, la ricerca e lo studio, la documentazione e la presentazione, a livello nazionale ed internazionale, delle arti contemporanee e delle innovazioni scientifiche e tecnologiche prodotte dai paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo, anche attraverso iniziative di concerto con le Università degli Studi.

Articolo 4. - 2. L'Associazione cura il raggiungimento delle finalità statutarie mediante attività stabili di ricerca, sperimentazione di progetti innovativi, manifestazioni, nonché con la organizzazione, a cadenza biennale, di un trimestre espositivo di progetti scientifici e culturali connessi all'articolazione di percorsi artistici di rilevanza nazionale e internazionale.

In particolare l'Associazione cura, anche mediante rapporti convenzionali:

- a) Promozione della libera partecipazione degli interessati alla vita culturale ed artistica;
- b) Promozione della diffusione del proprio patrimonio artistico - documentale e scientifico presso altri Enti ed Istituzioni, nonché presso scuole, università ed associazioni culturali;
- c) Proposte e realizzazioni di interventi atti a stimolare la cooperazione in funzione dell'integrazione sociale e della comunanza tra i popoli;
- d) Promozione e tutela dei diritti dell'infanzia;
- e) Realizzazione di progetti inerenti allo sviluppo del Mediterraneo, proposti per l'interrelazione tra le forze economiche e culturali del bacino;

- f) Studio, proposta e realizzazione di interventi per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei Beni Ambientali, Artistici, Architettonici e Storici dei Paesi del Mediterraneo;
- g) Affermazione di ambiti culturali comuni tra i Paesi del Mediterraneo;
- h) Documentazione delle Arti e delle Scienze dei Paesi del Mediterraneo;
- i) Istituzione di un Centro di ricerca scientifica per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica;
- l) Istituzione di laboratori di restauro per la conservazione dei Beni Artistici del Mediterraneo;
- m) Costituzione di programmi scolastici sperimentali comuni, da proporre negli ambiti della formazione dei Paesi del Mediterraneo;
- n) Progettazione, realizzazione e gestione di corsi di formazione, di eventi e programmi culturali, artistici e scientifici;
- o) Lavori di ricerca inerenti al territorio (indagini storico - geografiche, antropologiche, scientifiche, etc.);
- p) Organizzazione di repertori B.A.A.A.S. del Mediterraneo;
- q) Gestione di testimonianze dei Beni Architettonici e del Patrimonio storico/artistico del Mezzogiorno nonché gestione e co-gestione del Patrimonio B.A.A.A.S. del Mediterraneo;
- r) Attività direttamente connesse od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
- s) Attività di relazione con entità istituzionali di ogni livello, anche internazionale, per la promozione di interventi sul territorio effettuati dall'associazione o dai partecipanti all'associazione e la captazione di risorse per il loro finanziamento.

Articolo 5. - 1. L'associazione utilizza per la realizzazione delle finalità statutarie, oltre alle quote annuali dei soci, tutti i possibili canali di finanziamento di enti pubblici e privati, di singoli cittadini, fondi comunitari.

Articolo 5. - 2. L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà".

TITOLO II

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6. - 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Articolo 6. - 2. Per il raggiungimento degli scopi sociali e per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono e aderiranno all'Associazione;
- b) dei frutti dei beni patrimoniali;
- c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Articolo 6. - 3. Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei nuovi richiedenti, nonché la quota annuale dovuta dai soci, sottoponendole all'approvazione dell'Assemblea contestualmente alla delibera sul bilancio preventivo.

Articolo 6. - 4. La quota di adesione e le quote annuali debbono essere versate entro trenta giorni, decorrenti rispettivamente dalla data di ammissione e dalla delibera di approvazione della quota annuale.

Articolo 6. - 5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario; resta comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare altri o maggiori versamenti.

Articolo 6. - 6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento o al fondo di dotazione.

Articolo 6. - 7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione o quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO III

FONDATORI, SOCI E BENEMERITI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7. - 1. Possono aderire come soci all'Associazione, in persona dei legali rappresentanti:

- a) Ministeri - Regioni - Province - Comuni - Unioni di Comuni - Comunità Montane;
- b) Enti pubblici territoriali - Enti diversi - Parchi - Consorzi - Università - Istituti Pubblici.

Articolo 7. - 2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Articolo 7. - 3. Gli aderenti all'Associazione si distinguono in

- a) fondatori;
- b) soci dell'Associazione;
- c) benemeriti dell'Associazione;

Articolo 7. - 4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa. Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua vita. Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio direttivo.

Articolo 7. - 5. Per chi intende aderire all'Associazione occorre rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo. La domanda deve esprimere condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Articolo 7. - 6. Il Consiglio direttivo deve provvedere, a maggioranza assoluta dei componenti, in ordine alle domande di ammissione, entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

Articolo 7. - 7. La qualità di socio risulta esclusivamente dal libro dei soci.

Articolo 7. - 8. Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia immediata dal giorno in cui il Consiglio direttivo ne riceve notizia e provvede alla relativa annotazione nel registro soci.

Articolo 7. - 9. I soci che non hanno esercitato il diritto al recesso o presentato le proprie dimissioni entro il trenta novembre di ciascun anno, sono considerati soci anche per l'anno successivo e debbono effettuare il versamento della relativa quota annuale.

Articolo 7. - 10. Il socio è escluso con deliberazione del Consiglio direttivo, da adottare con la maggioranza assoluta dei componenti:

- a) per gravi inosservanze delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale da versarsi improrogabilmente entro e non oltre il 31 maggio dell'anno di riferimento;
- c) per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 (tre) assemblee consecutive;

In ogni caso l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Avverso il provvedimento di esclusione è possibile adire il Collegio arbitrale, appositamente istituito secondo le norme contenute nel presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- b) il Presidente del Consiglio direttivo;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) l'Ufficio di Ragioneria.

TITOLO V

ASSEMBLEA

Articolo 9. - 1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; essa è composta da tutti gli aderenti all'Associazione e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Articolo 9. - 2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno: per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 aprile, e del bilancio preventivo, entro il 30 ottobre. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine di approvazione del bilancio consuntivo può essere prorogato dal Consiglio direttivo fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 9. - 3. L'Assemblea ordinaria inoltre:

- a) provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche dello statuto;
- d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto.

Articolo 9. - 4. L'Assemblea straordinaria delibera su tutti gli altri argomenti di cui il Presidente e il Consiglio direttivo intendono investirla, nonché sullo scioglimento e la liquidazione

dell'Associazione, determinandone le modalità, nominando il liquidatore e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 9. - 5. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da parte di almeno 1/3 degli aderenti o da tre componenti del Consiglio direttivo oppure dal Collegio dei revisori.

Articolo 9. - 6. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno il 75% degli aderenti aventi diritto alla partecipazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali di adesione ed annuali; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero degli aderenti. In ogni caso le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

Articolo 9. - 7. Le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio direttivo o dei revisori dei conti, nonché l'affidamento di incarichi di competenza dell'Assemblea, devono conseguire il voto favorevole di almeno il 51% dei voti espressi.

Articolo 10. - 1. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura del Presidente del Consiglio direttivo con lettera raccomandata, con l'ordine del giorno, spedita ai soci almeno otto giorni feriali prima dell'adunanza, oppure mediante telegramma e/o telefax spedito non meno di cinque giorni prima della data stessa.

Articolo 10. - 2. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

Articolo 10. - 3. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli aderenti e vi assista l'intero Consiglio direttivo e tutti i legali rappresentanti effettivi. Deroga alle modalità di convocazione potrà essere deliberata, per le assemblee successive, dall'assemblea ordinaria dei soci, quando il numero degli aderenti superi le cento unità.

Articolo 11 - 1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, in quanto in regola col pagamento delle quote sociali, può farsi rappresentare da persona munita di specifica delega. E' possibile, altresì, conferire la delega ad altro socio. Nessun aderente potrà esprimere, per effetto di deleghe, più di tre voti, compreso il proprio.

Articolo 11 - 2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 12. - 1. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo ed, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di tali persone, il Presidente è designato, a maggioranza dei presenti, dall'Assemblea stessa, la quale procede altresì alla nomina del segretario anche non socio, ove non sia prescritta la presenza di un notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, ove non sia prescritta la presenza di un notaio.

Articolo 12. - 2. Nei casi di Legge, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

Articolo 12. - 3. Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità alla Legge e al presente Statuto, vincolano tutti gli aderenti, ancorché assenti o dissenzienti.

TITOLO VI

CONSIGLIO DIRETTIVO – PRESIDENTE

Articolo 13. - 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri compresi il Presidente e il Vicepresidente. Fanno parte del Consiglio Direttivo, in qualità di Presidente, Vicepresidente o semplice membro, le persone fisiche, anche non rappresentanti dei soci aderenti o non aventi rapporti organici con essi, elette dall'Assemblea.

Articolo 13. - 2. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Segretario che cura la redazione di tutti i verbali del Consiglio stesso.

Articolo 13. - 3. Il Consiglio direttivo deve ottenere, per essere eletto, il voto favorevole di almeno il 51% dei voti espressi; per l'elezione, che potrà essere a scrutinio segreto se l'assemblea delibera in tal senso, ciascun socio potrà esprimere cinque nominativi.

Articolo 13. - 4. Il Consiglio direttivo rimane in carica per quattro anni e, comunque, fino a revoca o a dimissioni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Articolo 13. - 5. I membri del Consiglio direttivo decadono di diritto dalla carica in caso di tre consecutive assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso.

Articolo 14. - 1. Il Consiglio direttivo cura la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la Legge e lo Statuto in modo espresso riservano all'Assemblea.

Articolo 14. - 2. Se, per decesso o dimissioni, viene meno un componente del Consiglio direttivo, quest'ultimo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Articolo 14. - 3. Il Consiglio direttivo può nominare direttori nonché procuratori ad negotia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 15. - 1. Il Consiglio direttivo può delegare, entro i limiti di legge, parte dei propri poteri ad uno o più consiglieri delegati. La carica di Presidente è cumulabile con quella di consigliere delegato.

Articolo 15. - 2. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, che possono essere determinate in misura forfettaria per ogni esercizio dall'assemblea che delibera sul bilancio preventivo.

Articolo 16. - 1. Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza dell'Associazione, la firma sociale di fronte a terzi e caso di controversie giudiziarie è titolare della legittimazione attiva e passiva.

Articolo 16. - 2. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Articolo 16. - 3. Al Presidente del Consiglio direttivo compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività

compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve immediatamente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Articolo 16. - 4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità. Il Presidente ha cura di convocare prima il Consiglio direttivo e poi l'Assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo in conformità all'art. 20 del presente statuto.

Articolo 16. - 5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa presumere di diritto ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Articolo 17. - 1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere e, nei casi d'urgenza, con telegramma e/o telefax da spedirsi almeno un giorno prima. La presenza di tutti i consiglieri sana l'irregolare o omessa convocazione formale del Consiglio.

Articolo 17. - 2. Il Consiglio direttivo si raduna sia presso la sede della associazione sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

Articolo 17. - 3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Articolo 17. - 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente. Delle sedute del Consiglio viene redatto, a cura del segretario, verbale che ne certifica le deliberazioni.

Articolo 17. - 5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO VII

DIRETTORE ARTISTICO

Articolo 18. - 1. Il Direttore Artistico, nominato dal Consiglio Direttivo, stipula con l'associazione, all'atto di accettazione dell'incarico, una convenzione, che prevede la durata dell'incarico ed il compenso per l'attività professionale svolta. La carica è rinnovabile senza alcun limite e non è incompatibile con eventuali prestazioni svolte presso altri enti pubblici o privati.

Articolo 18. - 2. Il Direttore artistico:

- a) cura l'organizzazione dell'attività che l'Associazione si propone di realizzare;
- b) relaziona sull'attività che svolge;
- c) cura la corrispondenza tecnico artistica dell'Ente;
- d) segue le varie pratiche ai Ministeri e agli Enti preposti;
- e) cura i carteggi artistici ed ogni altra pratica demandata dal Consiglio direttivo;
- f) predispone, a richiesta, per il Consiglio Direttivo, per l'Assemblea e per il Collegio Sindacale, note inerenti l'attività artistica;

- g) sceglie autonomamente i suoi collaboratori e presenta al Consiglio, ogni anno, il “Quadro Generale dell’Organizzazione” per la presa d’atto.
- h) partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea senza diritto di voto;
- i) partecipa a Convegni, seminari, festival nazionali ed internazionali, delegato dal Consiglio Direttivo
- l) relaziona, ad attività ultimate, dettagliatamente al Consiglio direttivo sul lavoro svolto nell’interesse dell’Ente.

Articolo 18. - 3. Ha il proprio ufficio presso la sede principale dell’Associazione nel quale custodisce gli incartamenti relativi alla carica.

TITOLO VIII

UFFICIO DI RAGIONERIA

Articolo 19. - 1. L’ufficio di Ragioneria si compone di due membri, iscritti all’albo dei ragionieri, assunti dall’Ente a tempo indeterminato.

Articolo 19. - 2. L’ufficio di Ragioneria ha la gestione della cassa dell’Ente e ne tiene la contabilità. Pone in essere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, effettua i pagamenti dei debiti e gli incassi di crediti, firmando i relativi mandati, coordinato dal Direttore Artistico.

Articolo 19. - 3. Le modalità di svolgimento delle suddette funzioni saranno analiticamente descritte nel Regolamento concernente l’Ufficio di Ragioneria da adottare in conformità al presente statuto.

TITOLO IX

BILANCIO

Articolo 20. - 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 20. - 2. Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea entro il semestre successivo.

Articolo 20. - 3. Entro il 31 Ottobre di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea entro il semestre successivo.

Articolo 20. - 4 I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione; al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione che illustri le ragioni di eventuali divergenze dal bilancio preventivo; deve essere, inoltre, allegata una relazione del Collegio dei Soci Revisori che attesti la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e la regolarità di queste ultime.

Articolo 21. - 1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 21. - 2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO X

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 22. - 1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, del Comitato Scientifico e dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti all'Associazione, il libro cassa, il libro dei bilanci consuntivi ed il libro dei bilanci preventivi.

TITOLO XI

COLLEGIO ARBITRALE - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-SCIoglimento

Articolo 23. - 1. Qualsiasi controversia fra i soci, o fra questi e la Associazione, avente ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, ovvero rapporti relativi al contratto sociale ovvero comunque diritti disponibili, nei limiti di cui all'art. 806 c.p.c., è deferita ad un Arbitro, nominato dalle parti. L'Arbitro giudica inappellabilmente secondo equità e con dispensa di ogni formalità di procedura.

Articolo 23. - 2 In caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitro, entro trenta giorni dalla richiesta dell'arbitrato, ognuna delle parti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nei quindici giorni successivi, designa il proprio arbitro; le due parti d'intesa nominano, poi, il presidente del Collegio Arbitrale. Mancando l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, o mancando la designazione dell'arbitro di parte nei termini prescritti, esse vengono fatte dal Presidente del Tribunale di Salerno su istanza della parte più diligente. La sede del Collegio Arbitrale viene stabilita presso il Presidente del Collegio stesso. L'Arbitro od il Collegio Arbitrale decidono entro novanta giorni dall'accettazione della nomina, salvo proroga da concedersi concordemente dalle parti con atto scritto. Il lodo è comunicato alle parti interessate a mezzo lettera raccomandata contenente, oltre ai requisiti di cui all'art. 823, secondo comma, c.p.c. la misura delle spese dell'arbitrato e l'onorario per l'opera prestata.

Articolo 24. - 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con quello di componente del Consiglio direttivo.

Articolo 24. - 2. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo; l'eventuale compenso e/o rimborso forfettario delle spese non può superare la misura prevista dalle tariffe professionali per i sindaci delle società commerciali.

Articolo 24. - 3. I revisori dei conti curano la tenuta dei libri delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio o Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprimono parere sui bilanci.

Articolo 25. - 1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa all o scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione, e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 26. - 1. Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

.....